



Schweizerischer Verband der Trockensteinmaurer SVTSM
Fédération Suisse des maçons de pierre sèche FSMPS
Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco ASCMS

Statuti dell'Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco ASCMS

Nome e sede legale

Art.1

Con il nome di Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco SVTSM/FSMPS/ASCMS si riconosce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. ZGB come persona giuridica. L'associazione sussiste a tempo indeterminato.

Art.2

L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.

Obiettivo e finalità

Art.3

1. L'associazione si propone di promuovere e far conoscere la costruzione di muri a secco. A tal fine, istituisce un centro di competenza e un centro di documentazione per la costruzione e la riparazione dei muri a secco.
2. L'associazione organizza e conduce corsi e si adopera per la creazione di una formazione professionale o un perfezionamento riconosciuti dall'ufficio federale competente.
3. Inoltre, l'associazione elabora linee guida per la garanzia di qualità dei lavori di muratura a secco. L'associazione mette a disposizione esperti di muratura a secco per perizie e consulenze.
4. L'obiettivo è quello di creare partenariati in patria e all'estero e di sviluppare la qualità e il know-how della muratura a secco a livello internazionale. Organizza viaggi professionali e mantiene i contatti con le organizzazioni partner, gli interessati e i simpatizzanti.
5. L'associazione si impegna a far conoscere, apprezzare e preservare i beni culturali storici e i paesaggi culturali in costruzione a secco.
6. L'Associazione promuove la costituzione di sezioni regionali (associazioni indipendenti e/o gruppi regionali) il cui scopo e i cui obiettivi corrispondono a quelli dell'Associazione. Tali sezioni appariranno in pubblico con il nome di "Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco sezione (nome dell'associazione)" e utilizzeranno il logo dell'Associazione oltre al proprio.
7. L'istruzione e la qualifica dei professionisti sono di competenza dell'associazione.

Membri

Art.4

Possono essere membri dell'Associazione Svizzera dei costruttori di muri a secco le persone fisiche e giuridiche che riconoscono e sono disposte a promuovere lo scopo e le finalità dell'Associazione, in particolare le persone che praticano il mestiere di muratore in pietra a secco. Le domande di adesione devono essere presentate per iscritto all'Associazione

L'associazione riconosce: l'adesione diretta
 l'adesione ad una sezione

L'adesione è possibile come membro individuale, membro aziendale (persona giuridica che non è una sezione) e membro onorario.

L'Assemblea Generale deciderà in merito all'adesione onoraria su richiesta del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori o passivi di una sezione non sono membri dell'Associazione.

Art.5

L'adesione obbliga tutti i membri, senza eccezioni, a rispettare la Carta.

Art.6

La quota associativa annuale sarà stabilita dall'Assemblea generale. Le Sezioni raccolgono la stessa quota annuale per ogni socio e ne trasferiscono la metà all'Associazione. I soci aziendali pagheranno una quota sociale in aggiunta alla quota annuale, anch'essa stabilita dall'Assemblea generale. Le Sezioni riscuoteranno la stessa quota annuale per azienda e ne trasferiranno la metà all'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa individuale.

Art.7

L'adesione decade con:

- a) Dimissioni
- b) Espulsione di soci e sezioni
- c) Morte

Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto. Possono essere presentate solo alla fine di un anno solare, con un periodo di preavviso di 6 mesi.

Per i membri di una sezione, le dimissioni possono essere presentate con una dichiarazione scritta alla sezione.

L'espulsione può essere pronunciata dal Comitato con una maggioranza minima di tre quarti contro qualsiasi socio o sezione che si renda colpevole di una condotta disonorevole o che danneggi gli interessi dell'associazione. Di norma, la decisione di espulsione viene presa solo dopo che il socio/la sezione è stato ascoltato, viene comunicata al membro per iscritto e ha effetto immediato. Non è previsto il diritto di appello all'assemblea generale.

Organi

Art.8

Gli organi dell'Associazione svizzera dei muratori a secco sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) I Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale

Art.9

L'Assemblea generale annuale si tiene ogni anno nel primo semestre dell'anno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve essere inviato per iscritto a tutti i soci almeno sei settimane prima della data della riunione, indicando l'ordine del giorno del Comitato. I punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere presentati per iscritto al Presidente tre settimane prima della data della riunione.

L'ordine del giorno rivisto sarà distribuito durante l'Assemblea generale.

Le Sezioni preparano una relazione annuale all'attenzione dell'Assemblea Generale sulle attività, sui progetti futuri e sulle adesioni e dimissioni di membri della Sezione.

Art.10

L'Assemblea generale straordinaria è convocata con delibera del Comitato, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei Revisori dei conti. L'invito deve essere inviato 20 giorni prima della convocazione.

Art.11

I compiti e le competenze dell'Assemblea generale sono i seguenti:

- a) Accettazione della relazione annuale, dei conti annuali e del bilancio, nonché della relazione dei revisori dei conti.
- b) Scarico del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.
- c) Determinazione del bilancio annuale e delle quote annuali.
- d) Elezione del Presidente, di altri membri del Comitato e dei Revisori dei conti.
- e) Discussione dei punti all'ordine del giorno del Comitato e dei membri, risoluzione di ricorsi.
- f) modifiche dello Statuto.
- g) Scioglimento dell'Associazione.

Art.12

Le delibere dell'assemblea generale sono approvate con voto palese e a maggioranza semplice. La votazione avverrà a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente non sarà determinante.

Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di voto. Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche saranno considerate come un unico membro ed eserciteranno il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.

Comitato

Art.13

Il Comitato è composto da almeno quattro membri.

L'elezione avviene per un periodo di due anni. È possibile la rielezione.

Ad eccezione del Presidente, il Comitato si costituisce da solo. Esso elegge un Vicepresidente, un Tesoriere e un Attuario.

Il Comitato è composto da:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Kassiere
- d) Attuario
- e) Membro di Comitato

Ogni sezione ha il diritto di essere rappresentata da un membro in caso di cambiamento dei membri del Comitato, a prescindere dalla funzione, purché il numero dei membri del Comitato non superi i 7.

I candidati delle Sezioni non ancora rappresentate nel Comitato avranno la priorità rispetto ai candidati delle Sezioni già rappresentate.

È ammesso il cumulo di cariche.

Art.14

Il Comitato raggiunge il quorum se sono presenti almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri. Anche in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale uno.

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta di un membro del Comitato.

Art. 15

Il Comitato è l'organo di gestione dell'Associazione ed è responsabile della conduzione dei lavori in conformità allo Statuto.

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea generale. Si tratta in particolare di:

- a) Preparare e condurre le Assemblee generali ordinarie e straordinarie.
- b) Redarre statuti, mozioni e regolamenti.
- c) Ammettere ed escludere soci e sezioni.

Art.16

Le firme devono essere collettive a due, di cui una del Presidente.

Revisori dei conti

Art. 17

L'anno di esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale viene chiuso il 31 dicembre e viene redatto un inventario.

Art. 18

I revisori dei conti verificano il bilancio annuale e presentano una relazione scritta all'Assemblea generale. Essi propongono all'Assemblea generale di dare scarico o meno al Tesoriere e al Comitato.

Art. 19

L'Assemblea generale stabilisce il numero dei revisori dei conti, ma almeno uno. Può anche prevedere revisori dei conti supplenti.

I membri del Consiglio direttivo non possono essere contemporaneamente membri dei Revisori dei conti.

Il capitale dell'Associazione

Art.20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali dei soci, dalle eccedenze del conto di gestione, da eventuali donazioni, contributi ad eventi e lasciti.

Art.21

I debiti dell'associazione sono coperti unicamente con il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci e delle sezioni per i debiti dell'Associazione.

Le Sezioni rispondono ai propri debiti con il proprio capitale. È esclusa la responsabilità dell'Associazione mantello.

I soci, la cui iscrizione decade prima dello scioglimento dell'Associazione, non hanno diritto al patrimonio dell'Associazione.

Modifica dello Statuto e scioglimento

Art.22

Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri. Per l'adozione di tale mozione è necessaria la maggioranza dei tre quarti.

Se il numero dei soci aventi diritto di voto non raggiunge la percentuale di votanti richiesta, deve essere convocata una seconda assemblea generale con gli stessi punti all'ordine del giorno entro sei settimane. Tale assemblea costituirà un quorum, indipendentemente dal numero di soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale deciderà in merito alla distribuzione dei proventi della liquidazione.

Il presente Statuto è stato approvato nella sua forma attuale dall'Assemblea generale straordinaria del 23 settembre 2023.

Luogo di giurisdizione

Art. 23

Il foro competente è il comune in cui è registrata la SVTSM/FSMPS/ASMPS.

Solothurn, il 23.09.2023